



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	135
in data	25/09/2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **25 - venticinque** - del mese di **settembre** alle ore **16:03** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore			
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si	
BELLENTANI Cesare		Si		VACCARI Norberto		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas		Si		TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca		Si	
CANTAMESSI Ivan		Si					
CANTERGIANI Gianluca							
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo							
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----		Presenti	
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo		Si	
INCERTI Silvia		Si		CURIONI Raffaella		No	
LUSENTI Lucia				FORACCHIA Serena		No	
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		No	
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele		Si	
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria		No	
PAVARINI Roberta	Si			PRATISSOLI Alex		No	
RIGON Roberta		Si		TUTINO Mirko		No	
RIVETTI Teresa	Si						
RUBERTELLI Cinzia		Si					

Consiglieri **Presenti: 28**
Favorevoli: 16
Contrari: 12
Astenuti: 0

Assessori presenti: **2**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Preso atto che sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Reggio Emilia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Reggio Emilia alla data del 23/09/2016 detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
CAMPUS REGGIO SRL	100	ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del comune di Reggio Emilia e comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali, con esclusione dei servizi pubblici locali.
M.A.P.R.E. SRL	100	servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
STU REGGIANE SPA	70	riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del centro intermodale ed ex officine reggiane in attuazione dei programmi di riqualificazione urbana, dei piani di recupero approvati dal comune di Reggio Emilia.
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	55,32	la società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A	22,13	la società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in genere.
REGGIO CHILDREN SRL	51	ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali ed umanistiche, attività di formazione e consulenza in ambito pedagogico, editoria e altre pubblicazioni relative alle scuole dell'infanzia
AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA	42	attività dei servizi connessi al trasporto aereo
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L	38,55	attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A	23,41	ricerca, realizzazione e gestione di servizi per l'agricoltura, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario.
REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L.	25,41	ricerca scientifica, innovazione tecnologica e diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi a imprese, società ed enti, sia privati che pubblici
CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A	1,31	gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	0,0282	intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali
LEPIDA SPA	0,0015	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
IREN SPA	7,77	holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.
REGGIO EMILIA FIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	26,49	gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici. Società in liquidazione dal 27/04/2015

Considerato che la revisione straordinaria delle partecipazioni riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

Dato atto che le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Reggio Emilia per il tramite di propri organismi controllati sono le seguenti:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86% e da FCR al 5,14%;
- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;
- Dinazzano PO S.p.A. partecipata da ACT al 1,55%;
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258;
- Pharmacoop spa partecipata da FCR al 0,60%;

Dato atto che gli enti controllati Azienda Consorziale trasporti e Azienda speciale FCR, in quanto amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., hanno provveduto anch'essi ad approvare la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni e ritenuto pertanto di non inserire tali partecipazioni indirettamente detenute nella revisione straordinaria del Comune di Reggio Emilia;

Preso atto della ricognizione effettuata da Azienda Consorziale Trasporti che presenta i seguenti esiti, come deliberato dall'assemblea dei soci in data 5/9/2017 ed evidenziato nell'allegato B alla seguente deliberazione:

- cessione di quote di partecipazione (Dinazzano Po);
- liquidazione (Tillease);
- azione di razionalizzazione (Tper) per riduzione costi del personale;
- società da mantenere (Til, Seta, Autobrennero).

Preso atto della ricognizione effettuata da Azienda Speciale FCR, come da allegato C alla seguente deliberazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29/8/2017 atto n. 39, che presenta i seguenti esiti:

- cessione di quote di partecipazione (Til);
- società da mantenere (Pharmacoop);

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione del Comune di Reggio Emilia adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco n. 11834 del 31/03/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera n. 47/2017/VSG del 28/03/2017 "Comune di Reggio Emilia - Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate" di cui si dà evidenza nelle motivazioni del mantenimento nelle schede di razionalizzazione allegate alla presente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee di indirizzo e dei modelli standard predisposti dalla Corte Dei Conti Sezione autonomie delibera n. 19 del 19/7/2017;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato l'articolo 10 del T.U.S.P. in materia di alienazione di partecipazioni sociali il quale stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni è adottata con deliberazione di consiglio comunale ed "è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione "Revisione straordinaria delle partecipazioni" allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle quattro tipologie: fusione/incorporazione; cessione/alienazione di quote; liquidazione; contenimento dei costi:

- fusione per incorporazione di Mapre srl nella società Campus Reggio srl ai sensi dell'articolo 2501-ter e seguenti del codice civile. Entrambe le società, che svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, sono possedute dal medesimo socio unico Comune di Reggio e non rispettano i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e d) del T.U.S.P.. La società risultante dalla fusione rispetta i parametri sopraindicati e riscontrerà maggiore efficienza nella gestione amministrativa;

- cessione quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle acque reflue e l'erogazione di servizi pubblici in genere. La società, pur essendo costituita secondo previsione normativa, non si ritiene sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture. L'alienazione della partecipazione in Piacenza Infrastrutture verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;
- cessione quote azionarie della società Ce.p.i.m.: la cessione delle quote azionarie era già stata deliberata con atto di consiglio comunale n. 22400/256 del 20/12/2010, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali del Comune, e le procedure ad evidenza pubblica attuate dall'ente hanno dato esito negativo; poiché nel caso specifico l'art 8 c.4 della L.R. n.27/1979 prevede che, nel caso di alienazione delle quote azionarie a soggetti diversi da Province e comuni della Regione Emilia-Romagna, la cessione abbia carattere oneroso ed il ricavato della vendita debba essere versato alla Regione Emilia-Romagna, si valuta la possibilità di cedere gratuitamente le azioni ad un altro ente pubblico;
- cessione quote azionarie della società Banca Popolare Etica scpa, la cui attività non supporta le attuali politiche dell'Ente: vista l'esiguità della partecipazione detenuta (inferiore all'0,50%) si provvederà a richiedere alla società di attuare quanto previsto dallo Statuto all'articolo 18, in base al quale il Consiglio di Amministrazione della società può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci;
- liquidazione: la società Reggio Emilia Innovazione srl, che presenta per il terzo esercizio consecutivo bilanci in perdita, è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria della società del 13/07/2017;
- contenimento dei costi: la società Agac Infrastrutture spa ha tutt'ora in corso la procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati attivata nel corso del 2015. I tempi dell'operazione non dipendono dalla società ma dalle procedure di mediazione in corso presso il Tribunale. Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione;

Dato atto che la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015: la procedura di liquidazione è ancora in corso. Trattandosi di procedura liquidatoria giudiziale e non volontaria deve seguire un preciso iter definito dal liquidatore giudiziale e dal comitato dei creditori sulla base delle prescrizioni previste nella sentenza di omologa del Tribunale di Reggio Emilia;

Dato atto che con il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con atto di Consiglio comunale n.54 del 11/4/2017, sono stati dati indirizzi alle società partecipate di contenimento dei costi di funzionamento in particolare rispetto alle spese di personale, di cui all'art.19 commi 5 e 6 del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;

Richiamato l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione in Iren spa;

Preso atto di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si da atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A al punto 04 Mantenimento:

- Stu Reggiane Spa;
- Reggio Children srl;
- Aeroporto di Reggio Emilia spa;
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- C.R.P.A. spa;
- Lepida spa;
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);

Che per quanto riguarda le attività della società Reggio Children srl, al fine di dare attuazione a quanto previsto con atto di Giunta comunale n. 131 del 27/7/2017 in tema di posizionamento ed efficientamento delle attività del sistema Reggio Children, con particolare riferimento alle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, è necessario rivedere il sistema delle concessioni dello spazio del Centro Malaguzzi (attualmente in concessione all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia come da atto n. 309 del 29/11/2006). Alla scadenza dell'attuale concessione, gli spazi del Centro Malaguzzi dovranno essere concessi direttamente ai tre soggetti che vi operano: Istituzione, Fondazione Reggio Children, Reggio Children srl , in relazione alle attività dagli stessi svolte, dando mandato alla Giunta Comunale di predisporre un piano operativo di attuazione della disposizione sopra citata entro il 31/12/2017;

Precisato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione straordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni:

- Stu Reggiane Spa;
- Reggio Children srl;
- Aeroporto di Reggio Emilia spa;
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- C.R.P.A. spa;
- Lepida spa;
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);
- Iren spa (in quanto società quotata)

3. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A alla presente deliberazione:

- fusione per incorporazione di Mapre srl nella società Campus Reggio srl ai sensi dell'articolo 2501-ter e seguenti del codice civile;
- cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;
- cessione quote azionarie della società Ce.p.i.m. spa come già deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 22400/256 del 20/12/2010 dando atto che, come specificato in premessa, si valuta di cedere gratuitamente le azioni ad un altro ente pubblico;

- cessione quote azionarie della società Banca Popolare Etica scpa dando atto di procedere secondo quanto previsto dallo Statuto all'articolo 18, in base al quale il Consiglio di Amministrazione della società può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci;
- contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa;

4. di dare atto che la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015 e la procedura di liquidazione è ancora in corso trattandosi di procedura liquidatoria giudiziale e non volontaria;

5. di dare atto che la società Reggio Emilia Innovazione srl è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 13/07/2017;

6. di dare mandato alla Giunta comunale di predisporre entro il 31/12/2017 un piano operativo per la revisione della attuale concessione del Centro Malaguzzi come indicato in premessa;

7. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione sopraesposte in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

8. di autorizzare il Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo ad attivare le procedure amministrative per dare attuazione alle misure di razionalizzazione;

9. di dare atto dell'approvazione dei Piani di revisione straordinaria da parte dell'Azienda Consorziale ACT e dell'Azienda Speciale FCR , rispettivamente allegati B e C alla presente deliberazione consiliare;

10. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

11. di comunicare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del T.U.S.P., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;

12. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria**